



**COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA**

Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 50

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS.
175/2016.**

Il giorno **28-11-2022** alle ore 20:00, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	BRUZZESE	TERESA	CONSIGLIERE	Presente
3	BONETTI	GIGLIOLA	CONSIGLIERE	Presente
4	DOMENEGHINI	MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
5	ZANARDINI	CLAUDIA	VICE SINDACO	Presente
6	NESSI	ANNA	CONSIGLIERE	Presente
7	RISI	ORESTE	CONSIGLIERE	Assente
8	BETTONI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
9	MUSATI	NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
10	INVERNICI	DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
11	FRASSI	MONICA	CONSIGLIERE	Presente
12	BELLERI	ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
13	FAUSTINI	CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 3

Presiede il **SINDACO LAINI FEDERICO** .

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE CORTESI LAURA**.

n. 50 del 28-11-2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016.

Prende la parola l'**Assessore Zanardini Claudia** la quale ricorda che ogni anno è necessario effettuare la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Anche per l'anno 2021 nulla è cambiato e le partecipazioni riguardano la Tas e Cogeme. Ricorda che Tas è in liquidazione e che l'anno 2023 dovrebbe essere l'anno in cui la società verrà definitivamente liquidata.

Il Consigliere **Invernici Diego** chiede chiarimenti sulla Tas e preannuncia voto favorevole.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - * le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - * l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione: delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- ✓ il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- ✓ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
 - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2021 avente ad oggetto: “Razionalizzazione annuale delle società partecipate al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20, comma 2 D.lgs. n.175/2016 prevede l'obbligo di adozione, entro il 31.12.2022, di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
- l'art. 20, comma 4 D.lgs. n.175/2016 prevede, alla luce del dato testuale che recita: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”;

OSSERVATO che risulta necessario predisporre, alla luce dei criteri normativi, idoneo Piano di razionalizzazione 2022, riferito alla situazione al 31.12.2021;

PRESO ATTO che le partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, sono quelle compendiate nel **Piano di razionalizzazione 2022, riferito alla situazione al 31/12/2021**, allegato alla presente (**Allegato A**), redatto secondo le indicazioni del MEF- Dipartimento del Tesoro, il quale indica altresì le misure di razionalizzazione da adottare, proposte dagli Uffici e condivise dell'Amministrazione, e oggetto di successiva verifica;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti (verbale n. 29 del 19/11/2022)

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri partecipanti e votanti,

DELIBERA

- 1. di approvare il Piano di razionalizzazione 2022** delle partecipazioni pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 2. di demandare** ai competenti Uffici gli adempimenti scaturenti dalla presente deliberazione, sia con riferimento all'attivazione delle misure di razionalizzazione previste sia con riguardo agli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa;
- 3. di dichiarare**, con voti favorevoli n.10, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri partecipanti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi
Atto firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'albo (art.134 del decreto legislativo n. 267/2000).
